

## CLXI TORNATA

SABATO 17 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

e poi del Vice Presidente CEFALY

## INDICE

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie o da comuni » . . . . . 5468

« Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città » . . . . . 5469

« Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata » . . . . . 5470

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori » . . . . . 5473

« Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia » . . . . . 5472

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cesata monarchia austro-ungarica » . . . . . 5482

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educatore femminile di S. Demetrio in Zara 40 posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra » . . . . . 5485

(Discussione di):

« Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche » . 5477

Oratori:

DEL GIUDICE . . . . . 5481  
 OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5477 *passim* 5481  
 SCIALOJA . . . . . 5479  
 STOPPATO, *relatore* . . . . . 5478, 5480  
 VANNI . . . . . 5479  
 (Rinvio della discussione di) . . . . . 5485

Interpellanza (Svolgimento di):

« Sulle affittanze agrarie » . . . . . 5459

Oratori:

BORSARELLI . . . . . 5459, 5466  
 CORBINO, *ministro dell'economia nazionale* . 5464  
 FRACASSI . . . . . 5467  
 PASSERINI ANGELO . . . . . 5463

Interrogazione (Annuncio di) . . . . . 5487

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5458

Ringraziamenti . . . . . 5458

Uffici (Riunione degli) . . . . . 5458

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 5463, 5483

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per l'economia nazionale, per la guerra, per le finanze e tesoro.

BISCARETTI *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bettoni ho ricevuto il seguente telegramma:

« Profondamente grati memori espressioni tributate nostro amatissimo estinto ringraziamo V. E., commossa riconoscenza.

« Contessa Bettoni e famiglia ».

Dalla famiglia del defunto senatore Caldesi ho ricevuto la seguente lettera:

Faenza, 15 novembre 1923.

« Eccellenza !

« Anche a nome di tutta la famiglia Caldesi, che io rappresento per ragione di età, mi onoro porgerle i più devoti sensi di gratitudine per le nobili parole che Ella ha rivolte alla memoria del mio ottimo padre, il fu senatore Caldesi. I vecchi parlamentari, onore e decoro del nostro Paese, che lo conobbero dappresso, ne hanno potuto più degli altri apprezzare le doti singolari di mente e di cuore. È ad essi quindi, a preferenza di tutti gli altri, che si rivolge con devozione l'affetto mio e della mia famiglia in questa luttuosa circostanza.

« Mi abbia pertanto della S. V. Ill.ma

« Dev.mo Caldesi Vincenzo ».

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani mattina alle ore 11 avrà luogo la riunione negli Uffici per l'esame di 25 disegni di legge.

Essendo stata presentata e distribuita la relazione per la riforma dei codici, la discussione sarà iscritta all'ordine del giorno di lunedì in principio di seduta, immediatamente dopo la nomina di vari commissari.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Riccardo Bianchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BIANCHI RICCARDO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di lire duecento milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Riccardo Bianchi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana dei nuovi territori annessi al Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la designazione di un vice-presidente.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bennati, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Cannavina, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocuzza,

Coffari, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Doglio, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fili Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Loria.

Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer Mazzoni, Melodia, Mengariui, Milano Franco d' Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantaloni, Passerini Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Rejnaldi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofflo.

Salata, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne.

Risultano sorteggiati i signori senatori Cirraolo, Mayer, Cito, Gallini, Pironti, Giordano-Apostoli, Gualterio, Guidi e Bianchi Riccardo, e li invito a procedere allo spoglio delle schede della votazione.

(Gli onorevoli senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

**Svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale: « Circa i criteri che lo guidarono nella emanazione del decreto che riguarda le affittanze agrarie ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale: « Circa i criteri che lo guidarono nella emanazione del decreto che riguarda le affittanze agrarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Borsarelli per svolgere questa interpellanza.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, non è la prima volta che questo argomento viene portato dinanzi alla nostra assemblea, perchè essa ne fosse edotta e potesse formarsi ed emettere un giudizio al riguardo. Speriamo che possa anche essere, questa, l'ultima volta, perchè il fatto in sé è chiuso e una decisione potrebbe essere quindi adottata; molti l'attendono e a me, modestamente ma vivamente e profondamente convinto, pare giusta. E me ne affiderebbe dell'esito suo la geniale ed alta mente del ministro, il quale benchè altra volta non se ne sia mostrato molto amico e non abbia dato ad essa il suo assenso, io spero che da uomo di senno, e da forte, riesaminando tranquillamente e accuratamente le cose abbia potuto mutare, spero almeno in parte, il suo pensiero.

A me pare che sia questa una questione di giustizia ed anche un po' di sentimento, di commiserazione per tanti casi che sono in realtà degni il riguardo. E quando io al Senato parlo in nome di questi due sentimenti, so e sento

di avere acquistato non dico un diritto, ma un titolo alla sua benevolenza e alla sua indulgenza. E sento ancora che il Senato non vorrà giudicare della grandezza della causa dalla pochezza del suo difensore.

Io presentato un'interpellanza è da vecchio parlamentare non posso fare a meno che scaglionarmi da una preventiva accusa.

Generalmente si presenta, ove ci sia un dissenso tra chi parla al Governo, e il Governo che dovrà rispondere, si presenta, dico, una interpellanza. Se si crede che questa sia una forma meno riguardosa, meno ossequiente... in questo caso amo sgombrare il terreno da questa prevenzione...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Borsarelli, la presentazione di una interpellanza non è cosa poco riguardosa, è l'esercizio di un diritto.

BORSARELLI. Sta bene. Tanto più, mi permetto allora di valermi di questo diritto. L'illustre presidente, geloso e giusto tutore del regolamento, se lo avessi presentato una interrogazione avrebbe limitato il mio dire a cinque minuti. Non è già, onorevoli colleghi che io voglia varcare di molto questo limite. Ad ogni modo potrò più a bell'agio e senza queste strettoie esporre il mio pensiero. E vengo al fatto. Io non mi dolgo affatto che questo argomento sia stato affidato in modo speciale al ministro dell'Economia Nazionale, ma io potrei osservare, e qui *absil injuria verbis*, potrei osservare che la questione come è posta è questione più di giustizia e di finanza che di economia nazionale. È questione di vedere se il guardasigilli aveva ragione di intervenire, come ha fatto, e se è intervenuto bene, e se chi ha ereditato le vedute del guardasigilli e le ha applicate in pratica, lo abbia fatto in modo esatto, in modo veramente logico e preciso, e se il ministro delle finanze non abbia ragione di dolersi che chi deve veramente pagare non venga da condizioni meno eque messo nella impossibilità di farlo.

Quando si seppe - mi pare fossimo nel settembre scorso - che il Governo riprendeva in esame il decreto che aveva fatto delle concessioni a tutti coloro che avevano conclusi patti agrari prima del 30 giugno 1918, molti animi si aprirono alla speranza, e se fosse lecito direi che « per suo sogno ciascun dubitava » e spe-

rava di non essere stato escluso dai benefici del decreto. Ma purtroppo non era così.

*Habent sua sidera lites*, e questo dibattito ebbe per sé la peggiore costellazione perchè venne portato innanzi in quei momenti in cui era giusto che il Governo avesse il diritto di non essere distratto dal più grave pensiero di ben altre cose. Io ricordo perfettamente di aver desistito personalmente dall'occuparmene e di averlo dichiarato, perchè sapevo che in quei momenti il Governo aveva ben altre cose da fare. Si trattava della vertenza italo-greca ed avrei creduto di venir meno ad un sacro riguardo obbligando delle menti, per quanto alte e cospicue, per quanto, direi, multiformi e capaci nelle loro attitudini e nelle loro applicazioni, a decidere una questione di interesse particolare o privato, quando erano in gioco gli alti ideali della Patria.

Devo quindi dire che anche per questo è legittimo che ancora oggi si spera, benchè non sia stato favorevole il giudizio che fu dato nel settembre.

Ora fortunatamente il cielo si è rasserenato e noi possiamo piegarci a più modeste cose. Qual'è il problema? La data del 30 giugno 1918 quale limite di rescissione di contratti agrari. E perchè? Perchè erano intervenuti dei fatti di guerra e del dopo guerra tali che avevano mutate le condizioni delle cose. Ma perchè arrestarsi al 30 giugno 1918? Ecco la ragione della mia interpellanza ecco la ragione dei lamenti che ormai si fanno universali, ecco perchè mi permetto di insistere presso l'onorevole Ministro e di pregarlo di portare benignamente il suo sguardo e il suo studio su questa questione.

E valga il vero. Quali furono gli anni (la parola mi è antipatica ma è meglio dirla per intenderci) gli anni bolscevichi? Forse soltanto il 1918? E non forse anche il 1919 e il 1920? Quando i contratti furono meno liberi, quando crebbero a dismisura le imposte comunali e provinciali, quando la moneta subì il maggiore deprezzamento. Quando fu che salì il prezzo delle derrate che erano in mano dei fittabili ed erano sottratte invece ai proprietari? Allora noi abbiamo visto verificarsi una vera disparità di fatto perchè vi era disparità di trattamento fra fondo e fondo, tra proprietario e proprietario, tra fittabile e fittabile. E badate che queste disparità di valore non sono

solo transeunti (il che, però avrebbe anche molta importanza perchè un transeunte che dura 6, 7 o 8 anni può essere di grande peso o di grande vantaggio); non si tratta, infatti, soltanto di redditi annuali, ma tutto questo, voi comprendete bene, si riversa sul valore, sulla vendibilità dei terreni sulla cedibilità sulla ipotecabilità. Ci sono dei fondi che perchè sono affittati al prezzo x oggi sono vendibili ad un alto valore ed hanno realmente un prezzo unitario molto alto; altri fondi invece che sono vincolati per 4 o 5 o 6 anni hanno un prezzo al confronto tristemente basso e quindi non sono o quasi vendibili. Io vi potrei portare degli esempi, ma essi sarebbero tanti che temerei giustamente di tediare il Senato.

Ho qui un incartamento fornitomi da persone che - ahimè! - si fidarono che la mia povera parola potesse valere molto, incartamento che quelle persone mi fornirono quando seppero che io mi interessavo di questo argomento, e videro che dopo una interrogazione presentavo una interpellanza. Mi si sono fatti noti dei casi, lasciatemi dire la parola, pietosi, perchè so di famiglie che si sono ridotte male, che sono state gravemente colpite nei loro interessi materiali, so di famiglie, di cospicue famiglie, che hanno dovuto lasciare l'abitazione di città e ridursi in campagna in mezzo alle montagne con delle ragazze da marito. (*ilarità*).

Non ridete, perchè non sono cose che si prestino facilmente e leggermente al riso. Pensate a quello che vogliono dire cinque o sei anni nella vita di un individuo, quando per questo periodo di tempo la sua famiglia si trovi in condizioni disagiate. (*È vero. Ha ragione*).

Ebbene, questa gente di cui vi parlo, ha dovuto esulare, ha dovuto abbandonare gli agi cui era avvezza, e tutto questo perchè? Perchè non come altri che avevano degli interessi collimanti, degli interessi dello stesso genere, della stessa misura, favoriti dal capriccio della sorte, ad essi non fu fatta giustizia.

Io vi potrei citare dei casi enormi di disparità, io vi potrei dire che vi sono dei fittabili che stanno impinguandosi in modo enorme, mentre le famiglie dei proprietari, dei così detti ricchi, sono nella indigenza. Io so e citerò un caso: valga questo solo per tutti. Mi dispiace di non veder qui due miei colleghi che potreb-

bero darmi ragione, perchè so che sono al corrente di questo caso. In un territorio vicinissimo al mio ex collegio elettorale...

*Voci. Ex. (Si ride).*

BORSARELLI. Al mio ex collegio elettorale vi è una proprietà di 2000 giornate piemontesi (la giornata è un po' più del terzo di un ettaro) la quale frutta al fittabile da 500 a 600 mila lire all'anno, mentre il proprietario, il marchese, ha 5000 lire di reddito, perchè le imposte comunali e provinciali e statali crebbero, perchè il valore dei fondi crebbe invano per lui e perchè il valore delle derrate crebbe a dismisura. Potrebbero far fede delle mie parole il senatore Tanari e l'onorevole Fracassi, che con piacere vedo qui presente, perchè il caso è noto anche a loro.

Di casi come questi potrei citarvene altri, molti altri, ma per brevità e per rispetto alla vostra pazienza non lo farò.

Io venni a Roma, pregai, esposi, ma trovai inesorabilità e ripulse. Io prevedo le obiezioni che l'onorevole ministro mi farà a questo riguardo, obiezioni che hanno la loro importanza. Io credo di poterle prevedere. Le obiezioni sono di diverso genere, ma essenzialmente queste. Una specie di fobia, nel senso buono della parola, dirò meglio, una antipatia che il Governo ha ed è giusto abbia contro il decreto-legge, un rispetto che deve avere e che proclamerà di avere per la libera contrattazione, e, infine, la terza obiezione che mi si potrà rivolgere sarà quella di non voler dare un esempio pericoloso che apra adito oggi ai proprietari di disdire l'affitto e domani dia pretesto agli affittuari di disdirlo alla loro volta se mutassero in senso avverso le condizioni.

Se mi permetterà il Senato, con la sua indulgenza e pazienza a me ben note, tenterò di rispondere a queste tre osservazioni. Relativamente al decreto-legge osserverò che non è il decreto-legge che sia un male. Talvolta è una necessità; è l'abuso di esso che può essere un male. Relativamente a questo onorevoli colleghi, noi abbiamo visto che intanto il decreto del 1918 si è tradotto in legge ed è stato mantenuto: non solo, ma in settembre il ministro dell'economia nazionale lo ha levigato, e riorbitato, lo ha riveduto e corretto e lo ha dato così, migliorato, alle parti contraenti, mentre invece respingeva domande analoghe dello stesso ca-

rattere da parte di altri che facevano le medesime richieste e con gli stessi titoli e motivi.

Ma c'è di più: io credo, anzi spero che sia nell'intenzione del Governo di fare questo trattamento alle opere pie: e se si trova giusto il trattamento per le opere pie, non so perchè non si dovrebbe trovarlo giusto per altri contraenti, in casi simili. Anche recentemente si sono fatti altri decreti relativamente al prezzo dell'energia elettrica e delle acque di irrigazione: e allora questo orrore aprioristico ed esagerato del decreto non ha più ragione di essere.

Del resto noi non le chiediamo, onorevole ministro, un decreto legge! So ci sarà dato un decreto-legge, questo sarà il mezzo più sollecito e sarà salutato con gioia, ma invece di un decreto-legge ci si potrà dare un disegno di legge e il Parlamento lo discuterà. Volete di più? Portate alla discussione del Parlamento il decreto-legge del 1918, lasciandoci liberi, perchè noi vogliamo la lealtà della trattazione. Portateci un disegno di legge e lo discuteremo per intero; oppure lasciate che lo portiamo noi promettendoci che non lo ostacolerete; oppure finalmente portate alla discussione del Parlamento la ratifica di un decreto-legge, permettendo emendamenti e allora il Senato e la Camera dei deputati vedrà il da farsi.

Noi non imploriamo una cosa antipatica e ostica, ma chiediamo soltanto che siano aperte le porte alla libera volontà del Paese, espressa dal suo Parlamento.

Vengo alla seconda obiezione: la libertà di contrattazione. Onorevoli colleghi, non sono tanto lontani i giorni del 1919 e del 1920, perchè noi non dobbiamo ridere amaramente di questa vantata libertà di contrattazione! Vi fu forse qualche cosa di più iugulato, di più costretto e coatto? Signori, io mi sono trovato presente a un contratto in cui il fittabile diceva al proprietario: « Affittate a noi e noi vi garantiamo che non sarete molestati in caso di invasione delle terre ». In altri casi il fittabile diceva onestamente ai proprietari: « Noi non possiamo darvi di più e dobbiamo concedere un vil prezzo di quello che vale molto, perchè ci sovrastano scioperi minacciosi da un momento all'altro: lo sciopero dei mondarisi, dei mietitori, dei mungitori di vacche! » E infatti allora si sono verificate delle cose enormi e

barbare! Bisogna averle vedute, per rendersene conto! Quale meraviglia dunque se privati, enti, associazioni di tutte le parti d'Italia o di gran parte d'Italia, da Este, dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Lomellina, dal Piemonte mi scrivono e se tutti hanno la stessa idea, formano lo stesso giudizio e fanno le stesse considerazioni. A me pare che questa *vox populi* dovrebbe aver peso sulle deliberazioni dei signori del Governo!

Vengo alla terza obiezione che io prevedo; l'esempio pericoloso. No, o signori, io non lo temo questo esempio pericoloso! fatemi soltanto questa concessione, che sia lasciata libertà ai contraenti e, purchè i casi contemplati in questa concessione siano identici e consimili, io ne accetterò perfettamente le conseguenze.

Se ci saranno dei fittabili che diranno: « noi dobbiamo rescindere il contratto, perchè abbiamo il partito A o B che ci opprime e ci perseguita con la spada alle reni », noi - non parlo per me, ma per tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e si sono affidati al mio patrocinio - noi accetteremo questa dichiarazione. Ma anche per questo: ci sarebbe poi sempre il rimedio se il caso si desse ed è che si può abolire il prezzo in denaro e ammettere, secondo un'idea che si va estendendo - il prezzo in derrate e allora..

CORBINO, *ministro per l'economia nazionale*. Ci devono pensare i contraenti: non ci posso pensare io!

BORSARELLI. Onorevole ministro, noi non vogliamo altro, se non che voi lasciate libertà ai contraenti di fare quei contratti, che hanno fatto senza libertà!

CORBINO, *ministro per l'economia nazionale*. Se sono d'accordo di rifarli, nessuna difficoltà!

BORSARELLI. Permetta, onorevole ministro, il mio rispetto per l'alto posto che Ella occupa e per la sua persona, non mi consente dire che la sua è ingenuità. Se sono d'accordo! Ma possono essere d'accordo i fittavoli che prendono 600,000 lire all'anno con i padroni che ne prendono 5,000? Questa è la quadratura del circolo! (*Ilurità*). Ella, come fisico, potrà forse un giorno trovare la quadratura del circolo, ma non troverà certo questa comunità d'idee, tra il fittavolo che si arricchisce fino alla ple-

tora ed il povero proprietario che va in miseria. (*Approvazioni*).

Signori miei, non voglio che sentiate soltanto me. Ove non crediate che io sia sufficientemente informato e sufficientemente illuminato per dare chiarimenti a voi, ma sentite questa gente. I Governi finora hanno sentito tanti proletari che divennero proprietari, sentano ora dei proprietari che stanno per diventare proletari! (*Approvazioni*).

Signori, io mi son fatto debole eco di forti voci, mi son sentito dire da amici carissimi che io ero un ingenuo, perchè speravo di ottenere qualcosa che assomigliasse a giustizia, mentre invece avrei seguitato ad avere inesorabili ripulse: sarà, forse meriterò anch'io che sia fatta al caso mio la osservazione arguta che faceva il Manzoni al povero Renzo quando diceva ad esso che esclamava che al mondo c'è pure una giustizia divina, dico che si vede che quando taluno si infiamma per una causa non sa più quel che si dica, ma ho fiducia nella giustizia e nel Governo del mio Paese. Mi appello all'onorevole Corbino e ai suoi colleghi, e sono certo che il mio appello non sarà vano.

Per un sentimento di onestà e di logica ed anche per un senso di commiserazione verso questa classe di cittadini, ma soprattutto per un senso di giustizia, spero si vorrà studiare un po' meglio questo problema e risolverlo con più clemenza. (*Vive approvazioni, applausi*).

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi sono occupato di questo argomento nel maggio scorso rivolgendo un'interrogazione in merito all'allora ministro d'agricoltura ed ebbi affidamento.

Mi associo a quanto ha molto bene esposto il collega Borsarelli in merito ai contratti di affitto.

Il principio della revisione fu ammesso.

Il termine di revisione del 30 giugno 1918 porta alla revisione di pochissimi contratti di affitto perchè già scaduto. La maggior parte dei contratti oggi vigenti furono conchiusi nel 19 e nel 20. Contratti stipulati in quei due anni di crisi sociale, quando cioè i conduttori scappavano vendendo i loro capitali vivi e morti sicchè era solo possibile affittare i terreni a prezzi disastrosi per i proprietari. I

proprietari di terre che hanno conchiuso affittanze nel periodo di crisi sociale si trovano ora in ben ristrette condizioni anche perchè aggravati di tassa patrimoniale, imposta fondiaria, tassa complementare e le aggravatissime tasse comunali e provinciali e molteplici altre spese in modo che il reddito dell'azienda è affatto insufficiente a pagare i tributi e in molti casi occorre che il proprietario del fondo ricorra al capitale. Oltre che essere gravi le condizioni dei proprietari di fondi affittati sono gravissime pur quelle dell'Opere Pie, le quali si trovano nella maggior parte obbligate o limitate di molto o chiudere le loro opere di beneficenza. Tutti i provvedimenti che vengono oggi deliberati dal Governo per sanare il bilancio dello Stato, necessariamente si ribattono sulle finanze private le quali potranno veramente resistere quando vi sia la possibilità di adattare le private risorse alle accresciute esigenze dello Stato.

Per queste considerazioni deve essere opera di giustizia ammettere come si chiede al beneficio dell'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1922, anche i proprietari che stipularono i contratti di affittanza negli anni 1919 e 1920.

È un dovere di giustizia perchè nessuno deve arricchire con la rovina dell'altro.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la designazione di un Vicepresidente:

Senatori votanti . . . . .	232
Maggioranza . . . . .	117

Ebbero voti:

Il senatore Perla . . . . .	137
»    Quarta . . . . .	78
Schede nulle e disperse . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	10

Designato il senatore Perla.

Ripresa dello svolgimento della interpellanza del senatore Borsarelli.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*,  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli colleghi, il senatore Borsarelli ha voluto riprodurre qui gran parte degli argomenti che avevamo avuto agio di discutere insieme in varie conversazioni private e in una non breve corrispondenza epistolare.

Ma dall'esposizione fatta in questa aula potrebbe apparire, e ciò mi preme anzitutto di rilevare, per dileguare l'impressione che può essere venuta nel vostro animo, che una particolare condizione di peggioramento o un nuovo modo di risolvere il problema, sia intervenuto, in conseguenza del decreto che si discute.

La verità è che, in questa estremamente complessa questione dei contratti agrari, la quale ha dato luogo alle controversie ben note al Senato, la disposizione fondamentale criticata dal senatore Borsarelli, cioè l'applicabilità del criterio della revisione solo ai contratti stipulati prima del 30 giugno 1918, fa parte di tutte le leggi anteriori, dal primo decreto-legge alla legge del 7 aprile 1921, agli ulteriori decreti di proroga della legge medesima. La data era conservata anche nel decreto De Capitani emesso nel dicembre del 1922 dal Governo nazionale che tiene ancora oggi il potere. La stessa data è stata conservata da me; quindi se qualcuno, non conoscendo i particolari della questione, credesse che io abbia innovato qualcosa su questo punto, è utile che senta da me come io non ho fatto altro che non modificare la data stabilita da tutti gli altri, compreso il mio predecessore, on. De Capitani.

Nè si può dire che la questione della data non fosse mai stata prospettata, e quindi che io abbia il torto di non aver tenuto conto di un bisogno nuovo, improvvisamente manifestatosi.

La legge del 7 aprile 1921 fu portata avanti la Camera e avanti il Senato: questa legge modificava il decreto fondamentale del 30 giugno 1918 nei particolari di revisione, in dettagli relativi a disdette e a proroghe; ma lasciava immutata la data del 30 giugno 1918; in altri termini il legislatore allora ritenne che per tutto un blocco di contratti stipulati fino al 30 giugno 1918 fosse lecito autorizzare o prorogare la facoltà di revisione, mutando di volta in volta i criteri di revisione; ma mai venne riconosciuta la opportunità e meno ancora la necessità, di estendere a tutti i contratti sti-

pulati ulteriormente, questa facoltà di revisione.

Avanti alla Camera la questione fu discussa; fu notato che certamente dopo il 1918 delle ulteriori modificazioni nelle condizioni normali si erano verificate, ma si disse, fin d'allora, che si riteneva opportuno di non estendere troppo questo intervento dello Stato nei patti stipulati fra i cittadini, chè al disopra dei sentimenti di giustizia, o del semplice sentimento, a cui nobilmente ha fatto appello il senatore Borsarelli, e che non può non trovare eco profonda nell'animo mio, sta la legge fondamentale, che i contratti ci sono, e che fino a che ci sono vanno rispettati; e lo Stato non può intervenire per stracciare dei patti tra cittadini se non quando una suprema necessità di interesse nazionale l'imponga.

Nè questa è una mia teoria. Il mio predecessore, onorevole De Capitani, mantenne anche lui, come ho detto, la data del 30 giugno 1918, e, nel presentare alla Camera il disegno di legge relativo alla conversione in legge di questo decreto, si esprimeva così: « Comprendiamo che ben di più avrebbe potuto farsi per venire in aiuto dei locatori, ma ci astenemmo da più larghe provvidenze perchè ci parve necessario ed utile nell'interesse generale rispettare più che fosse possibile la santità dei contratti ».

Ma dirò di più.

Quando la legge del 7 aprile 1921 già approvata dalla Camera, venne avanti al Senato, questo l'approvò alla sua volta, in modo un po' sommario e rapido per ragioni contingenti, ma dopo un esame approfondito fatto da una Commissione speciale composta dei senatori Faina, Calisse, Cassis, Bergamasco, Cencelli, Podestà e Bellini. Nella relazione si finisce col concludere che non si ritenne opportuno proporre emendamenti in quanto si temeva il pericolo di rimandare la legge alla Camera; ciò nonostante si fanno varie critiche alla legge nel testo, ma in nessun punto è fatta osservazione sulla questione della data del 30 giugno 1918.

E difatti, signori senatori, la questione può scindersi in una di carattere pregiudiziale, e in una di merito.

Comincio da questa: Che lo Stato possa intervenire a modificare le libere contrattazioni fra terzi può essere giustificato solo da ragioni



di estrema, violenta necessità, e questo si è verificato appunto quando per il sorgere della guerra tutte le condizioni e i rapporti economici e sociali furono profondissimamente turbati.

L'onorevole Borsarelli ha voluto citare i decreti sulle tariffe per l'energia elettrica, ma si sorprenderà certo quando gli dirò che nel campo delle tariffe per energia elettrica è stata ammessa, in conseguenza dello stato di guerra, una revisione che conduce a non oltre l'85 per cento dei prezzi anteriori ma solo per i contratti stipulati anteriormente al 24 maggio 1915; il legislatore cioè ritenne che i soli casi in cui un fornitore di energia elettrica potesse ripetere l'aumento di tariffe riguardavano le forniture stipulate con contratto anteriore a quella data: mentre tutti coloro che stipularono nel 15, nel 16 e 17, pure avendo stipulato in condizioni che erano profondamente diverse, dal punto di vista della valutazione della lira, da quelle che si verificano oggi, devono rispettare i contratti allora eseguiti.

Quindi il confronto se mai, prova una cosa, che, cioè, nei riguardi dei proprietari di terreni fu usato un trattamento non consentito ai detentori di contratti per forniture elettriche.

D'altra parte che lo sconvolgimento economico della guerra dovesse portare conseguenze gravi era prevedibile, ma non a tutto si poté o si volle provvedere.

L'onorevole Borsarelli ha fatto un quadro commovente della condizione di molti proprietari, ma, onorevole Borsarelli, almeno ad essi una revisione sui canoni anteriori al 1918 è consentita.

Io ho qui le tabelle contenenti i canoni di locazione per tutte le provincie d'Italia e trovo che nel 1918 i valori dei canoni di affitto, pur essendo inferiori agli attuali, erano però notevolmente superiori a quelli dell'anteguerra. Ma che cosa è avvenuto dei detentori della rendita? Non sappiamo noi forse che gente che aveva pagato i titoli 100 lire oro, si vede oggi retribuita con un interesse di lire 3,50 in carta; e se vende questi titoli percepisce solo 78 lire carta, neppure la quarta parte del valore di prima? E che si deve dire dei detentori del consolidato, che lo acquistarono in epoca in cui la lira non era così svalutata come oggi? Che

dobbiamo dire dei proprietari di case, ai quali fu imposto per ben lungo tempo di continuare contratti scaduti, alle condizioni anteriori, con lievi aumenti, cosicché soltanto oggi si comincia, per gli ultimi decreti svincolanti da questa forma d'intervento statale, ad avvicinare il prezzo politico delle case al prezzo economico?

Da ciò riconosciamo che lo Stato è intervenuto molto spesso e assai disegualmente: ma io ho la sensazione che uno dei campi in cui l'azione di tutela della proprietà si è più efficacemente manifestata è proprio quello di cui oggi discutiamo.

Questo per la questione di merito: ma debbo anche dichiarare qui - e non sostengo idee mie, ma affermo propositi generali di Governo - che il Governo attuale intende rinunciare in via definitiva ad ogni forma di intervento statale che modifichi i patti intervenuti fra cittadini. È una linea di condotta che può avere inconvenienti, ma che porta alla salvezza. Noi abbiamo avuto frequenti casi, anche nelle recenti riunioni del Consiglio dei ministri, in cui per ragioni veramente gravi la necessità di violare contratti appariva urgente, e ciò nonostante, in tutti questi casi, non si sono volute fare ulteriori deroghe al concetto su esposto.

Quando si è trattato del decreto relativo ai contratti agrari vi erano due soluzioni possibili: non fare nulla - il decreto era scaduto e allora si sarebbe verificato un vero sconvolgimento nell'economia generale, perchè ciò significava riportare automaticamente i prezzi a quelli che erano avanti il 1918 - ovvero prorogare il decreto anteriore con delle rettifiche nei metodi di revisione dei canoni, ma lasciando che questa forma di intervento restasse localizzata a quel blocco di contratti considerati da decreti anteriori, non estendere quest'intervento ai contratti successivi al 1918 i quali erano rimasti finora non intaccati. E non si voleva intaccarli proprio adesso che si cominciava ad attuare una politica di non intervento.

Prego il Senato di voler tener conto dei benefici effetti che questa linea che il Governo si è imposta finirà col produrre in tutti i campi. L'onorevole Borsarelli invoca ragioni di equità, ragioni di sentimento! Ma se lo Stato dovesse intervenire tutte le volte che un contratto iniquo si stipula fra le parti, se dovesse interpersi fra i contraenti tutte le volte che un cittadino

fa un cattivo affare, non sappiamo dove si andrebbe a finire. È ben vero che ragioni politiche hanno determinato anche dopo il 1918 particolari condizioni di pressione sui proprietari. Ma io dovevo esaminare il problema dal punto dei vista dei principi generali del diritto e dell'economia; le considerazioni politiche furono pure prospettate in seno al Consiglio dei ministri, ma, tutto considerato, pur tenendo presenti tali ragioni politiche, si decise di lasciare immutata la data. Di tale valutazione delle ragioni politiche non spetta a me rispondere.

Il Governo nazionale ha mostrato in parecchie occasioni come esso intenda rin vigorire il rispetto per il diritto di proprietà, ma considera che anche i diritti derivanti da un contratto sono una forma di proprietà. La stessa difficoltà di sostituire alle norme della libera contrattazione, delle altre norme che si sono mutate di decreto in decreto fino all'ultimo che io ebbi l'onore di presentare al Consiglio dei ministri, la difficoltà cioè di sostituire al giuoco delle forze economiche criteri aprioristici che valgano per tutti i casi, dimostra come lo Stato farà bene a disinteressarsi di questa materia. Non c'è modo migliore perchè nel presente e nell'avvenire i veri diritti della proprietà siano pienamente rispettati.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Sono, più che dolente, veramente meravigliato della risposta dell'onorevole ministro! Sono meravigliato perchè di tutte e anche delle subordinate richieste che io ebbi l'onore di esporre alla pazienza sua e del Senato, l'onorevole ministro non abbia tenuto conto affatto. Poichè io se parlai dell'abbandono del sistema dei decreti-legge feci pure la proposta di un disegno di legge, da portarsi sollecitamente all'esame del Parlamento, della ratifica dei decreti e della facoltà di apportarvi emendamenti e su tutto questo l'onorevole ministro non mi ha detto niente.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho detto che ho già presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati.

BORSARELLI. Quindi nessuna concessione. Ne prendo atto con dolore, ma senza rassegnazione.

L'onorevole ministro ha poi detto alcune frasi che mi sono segnate e comincio da una. Egli

ha detto che improvvisamente veniva questa questione. Viva il Cielo! Da dopo che è comparso il decreto, da dopo che si sono verificate queste circostanze, non si fa che chiedere, piangere, lamentarsi, supplicare. Io stesso, modestamente, e con poco frutto purtroppo sono venuto parecchie volte dinanzi al Senato a portare la questione. L'avverbio scelto dall'onorevole ministro, non ha dunque ragione di essere.

Ed ora, onorevole ministro io qui voglio fare un atto di delicatezza. Ella si è riferita ed ha parlato di privati colloqui. Io non voglio dir tutto quello che ci siamo detti in un privato colloquio, perchè so benissimo che un ministro se pure non ha due personalità e due coscienze, può bene avere due modi di agire e di esprimersi: quando parla in privato colloquio e quando parla dinanzi alla maestà del Parlamento.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

BORSARELLI. L'onorevole ministro ha poi citato l'onorevole De Capitani e qui un altro motivo di delicatezza mi frena perchè potrei portar la prova che l'onorevole De Capitani non è del tutto del parere enunciato, certamente in buona fede, dall'onorevole ministro.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ma io ho letto le sue parole!

BORSARELLI. Ed io ne ho delle altre. (*Si ride*).

L'onorevole ministro ha poi parlato del Guardasigilli e del suo intervento rispettatissimo e da me invocato. Orbene io mi tenni a contatto col Gabinetto del Guardasigilli perchè la questione mi pareva grave e di alto interesse e perciò la seguivo con attenta cura come dovevo e come faccio sempre quando ho preso un impegno. Ed ebbi delle assicurazioni nel senso che il guardasigilli in massima entrava nel nostro ordine di idee, ma che (e qui fu il grande errore, sia detto con tutto il rispetto, e la grande pietra di inciampo) il guardasigilli abbandonava la data del decreto al sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. Quindi tutta questa questione fu ridotta nel pensiero del guardasigilli ad una disposizione di decreto con cui si consentiva in massima nelle direttive da noi esposte ed in una sola cosa si arrestava, nella determinazione cioè della data, senza pensare quale vaso di Pandora era o poteva diventare

la fissazione della data; senza riflettere che nella fissazione di questa data s'ava il perno della questione.

Se la data dovesse essere e si lasciasse che fosse quella del 30 giugno 1918, non ne parliamo più. Ma i giornali parlarono del 1922, cioè di una data molto al di là di quello che pur si chiedeva. E poi (non si sa come) si tornò al 1918. Il fatto si è che la questione della data che pare una questione secondaria, è invece la questione principalissima, la questione vitale, la questione per la quale ieri, oggi e forse domani ci siamo battuti e ci batteremo. (*Approvazioni*).

Al Guardasigilli parve cosa di poco e non si accorse che abbandonava così al sottosegretario di Stato ogni più ampio potere.

Ha detto ancora l'onorevole ministro che il Governo qualche volta deve far tacere il senso di giustizia. Non si dica questo per carità! Io credo che si tratti di un *lapsus linguae* dell'onorevole ministro. Nessun Governo, nessuna assemblea, nessuno statuto, nessun uomo al mondo può farsi superiore e può dire che sa far tacere il senso di giustizia.

Esso invece è che impera e deve imperare su tutti e su tutto. Guai a quel popolo che adottasse diversa sentenza!

Non ho più altro da dire, e non vado oltre perchè non vorrei che forse il calore dell'improvvisazione mi portasse a qualche espressione che non sia nelle mie abitudini e nella mia ferma volontà, nè a qualche accenno cui poi mi spiacesse essermi abbandonato.

Dirò soltanto che le guerre, quando sono giuste, si vincono sempre; si può perdere qualche battaglia, qualche scaramuccia; si può anche, signor ministro, smarrire per via qualche illusione, ma la guerra se è giusta, se è fondata sulla rettitudine, si vince poi sempre!

Oggi a me piace ricordare il detto antico: *Victrix causa placuit diis* — e gli dèi oggi siete voi, onorevole ministro e un dio sarà anche il sottosegretario di Stato. Ma nel finire la frase oh! non crediate che io sia così vano, così ridicolmente pretenzioso che io possa dire che *causa victa placuit Catoni*. No! Essa piacquè a quella persona modestissima che ora vi parla, ma che sempre, qui e altrove, non ha mai sostenuto una causa della quale non fosse

intimamente, sinceramente, profondamente convinto. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Nei riguardi dell'opinione del ministro De Capitani io non posso riferirmi che a quella da lui ufficialmente manifestata nella relazione presentata nel febbraio di questo anno alla Camera dei deputati. Nei riguardi miei personali dirò che nei colloqui avuti con l'onorevole Borsarelli e con altri ho sempre dichiarato che se la scelta della data fosse stata da fare adesso, si sarebbe potuto discutere della opportunità o meno di scegliere quella del 30 giugno 1918, ma poichè essa era già contenuta in decreti anteriori, mi sarei limitato a prospettare al Consiglio dei ministri obiettivamente le ragioni a favore e contro lo spostamento di questa data. Questo feci avanti al Consiglio dei ministri, nel quale ebbe luogo una elevatissima discussione che condusse ad una decisione unanime per il mantenimento della data anteriore. Quanto alla presentazione del disegno di legge ho già detto che siccome gli altri tre progetti stanno davanti alla Camera, l'ultimo non può essere presentato al Senato in quanto non è che la proroga dei tre precedenti. Alla apertura della Camera sarà presentato anche l'ultimo per la conversione in legge.

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io ho dovuto occuparmi altre volte di questa materia, ed ho creduto mio dovere di occuparmene anche prima che fosse aperto il Senato e ne intrattenni a voce e per iscritto il ministro e il sottosegretario di Stato. La questione della data stabilita dal decreto-legge è certo molto importante, ma il sottosegretario di Stato sa come io consideri da un altro lato questa questione, dei contratti agrari, e più che alla data badi alla portata del contratto in sè. La ragione dei provvedimenti eccezionali presi a riguardo delle affittanze agrarie si basa sul danno enorme che viene a una delle parti dal contratto fatto prima del 1918. Ora io sostengo che non si dovrebbe far dipendere dalla data del contratto il diritto alla revisione del prezzo del contratto, perchè si tratta sol-

tanto di revisione del prezzo, ed il contratto rimane tale e quale per la durata e per le condizioni, ma dal fatto che il contratto rappresenti un grave danno per una delle parti. Se il canone di affitto portato dal contratto è tale che sia grandemente oneroso per una delle parti, questo contratto dovrebbe essere soggetto a revisione. Questo pare a me e mi riferisco esclusivamente ai contratti conclusi dopo la guerra nel periodo dal 1915 in poi. Per me la ragione giuridica della revisione deve essere il danno gravissimo di una delle parti, conseguenza della guerra fatto di forza maggiore.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ma questo lo giudica il magistrato!

FRACASSI. Sì, se il Governo non fosse intervenuto in materia con diversi decreti, il magistrato avrebbe già giudicato. Io posso informare il ministro Corbino che erano in corso delle liti fra conduttori e proprietari di fondi appunto a questo scopo. Vi sono dei proprietari che hanno convenuto i fittabili davanti al Tribunale per far decidere che il contratto era enormemente gravoso e ottenerne la rescissione o almeno la revisione del prezzo. Naturalmente dopo i decreti che il Governo ha emanato i Tribunali non hanno più giudicato: vi erano decreti-legge che decidevano e le liti si sono fermate. Ma c'è ancora davanti al Tribunale di Novara più di una lite di questo genere.

A me pare che il vero modo di risolvere la questione, sia di prescindere dalla data del contratto e riferirsi alla onerosità di esso.

Nel decreto del ministro Corbino si è fatta un'innovazione; non si è stabilito un aumento del 70 e 80 per cento sul prezzo originario di affitto, ma si è stabilito che la differenza fra il prezzo attualmente ottenibile sul mercato, per l'affitto dei terreni e il canone portato dal contratto, il 40 per cento debba andare al proprietario. Io credo che si potrebbe prendere questo criterio nuovo introdotto in questa materia dal decreto Corbino e stabilire che quando un contratto è tale che la differenza tra l'antico canone e quello che si avrebbe attualmente è molto grave e superi l'80 per cento dal canone portato dal contratto si addivenga alla revisione qualunque sia la data del contratto ripartendo poi la differenza fra il ca-

none originario e quello ottenibile attualmente per il 40 per cento al proprietario e per il 60 per cento al conduttore. Questa soluzione ho prospettato e raccomandato privatamente al sottosegretario di Stato che la riconobbe accettabile qualora si fosse voluto rinunciare alla data del 30 giugno 1918. Credo che questa sia l'unica maniera di risolvere giustamente la questione: prescindere dalla data 30 giugno 1918; ripartire la differenza fra i canoni attualmente ottenibili e quelli troppo bassi dei contratti in corso nella misura stabilita dall'ultimo decreto. Raccomando vivamente al ministro di accogliere questa soluzione per quanto non mi faccia soverchia illusione sul successo della raccomandazione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Borsarelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni » (N. 587).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923 n. 693 che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, concernente l'esonero del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata e da Provincie e Comuni.

ALLEGATO.

Decreto Reale 18 marzo 1923, n. 693.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oltre ai casi previsti dalle vigenti disposizioni, le aziende esercenti pubblici servizi di

trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna possono far luogo, per l'anno 1923, all'esonero definitivo dal servizio, previa autorizzazione del competente Circolo ferroviario d'ispezione, degli agenti stabili meno anziani che risultassero nella rispettiva qualifica in eccedenza rispetto al numero necessario per assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio.

Al personale esonerato in base alle disposizioni di cui al precedente comma sarà accordata una indennità di buona uscita corrispondente a quindici giorni di stipendio o paga ultimi raggiunti, per ogni anno di servizio prestato e con un minimo di due mesi dello stipendio o paga medesima.

#### Art. 2.

In caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dalla competente autorità, o di eccedenza di personale nelle rispettive qualifiche riconosciuta dal competente Circolo ferroviario a termini dell'articolo precedente, le aziende potranno, per l'anno 1923, in corrispondenza del numero degli agenti da esonerare definitivamente, assegnare a qualifiche del grado immediatamente inferiore, compatibili con le loro attitudini e condizioni, agenti che vi abbiano prestato servizio, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Se in dipendenza dell'assegnazione di cui al comma precedente si verificherà un'eccedenza di personale nelle qualifiche di grado inferiore, gli agenti meno anziani per complessivo servizio nell'azienda dovranno essere assegnati al grado successivamente inferiore, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi di cambiamenti di qualifica a norma dei precedenti comma spetta all'agente il trattamento economico corrispondente alla sua anzianità nella nuova qualifica, tenendo conto del periodo trascorso nelle qualifiche di grado superiore.

#### Art. 3.

L'esonero per riduzione di posti, in dipendenza di limitazione e soppressione di servizi, o per eccedenza di personale, a termini dell'articolo 1 del presente decreto, non si applica:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti che siano stati feriti o decorati

al valore militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai Comandi, che abbiano prestato servizio presso i Comandi mobilitati inferiori fino a quello di brigata compreso;

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano sostegno di famiglia.

#### Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città » (N. 588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere del piano regolatore in luogo di altre prevedute nella Tabella A annessa alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e ad integrare, nei limiti strettamente necessari, la disponibilità esistente alla

data del decreto stesso, sul fondo del contributo governativo di 25,000,000 per le opere medesime, coi maggiori proventi derivati dalla vendita delle aree nella ex Piazza d'Armi.

#### ALLEGATO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745.

(Omissis).

#### Art. 1.

Il Comune di Roma è autorizzato ad eseguire coi fondi del contributo dello Stato per opere di piano regolatore, i seguenti lavori e pagamenti:

a) Reintegro del pagamento fatto all'Istituto dei Sabini a titolo di indennità di espropriazione del palazzo demolito per la sistemazione di piazza Colonna, lire 200,000;

b) Maggiore spesa derivata dalle concordazioni di prezzo sulle espropriazioni eseguite per la bonifica del quartiere di Tor di Nona, lire 46,000;

c) Opere di sistemazione stradale e di fognatura del quartiere di piazza d'Armi, lire 1,369,270;

d) Allargamento e sistemazione della via Ostiense fino alla Basilica di San Paolo, lire 2,470,000;

e) Allargamento e sistemazione della via Appia Nuova, lire 470,000.

#### Art. 2.

Alla spesa di lire 4,555,270 si farà fronte con la somma disponibile all'atto della pubblicazione del presente decreto, sul fondo di lire 25 milioni costituente il contributo dello Stato per opere di piano regolatore secondo le leggi 11 luglio 1907, n. 502 e 12 luglio 1911, n. 755, aumentata, fino a raggiungere la spesa predetta di corrispondente quota dei maggiori proventi derivanti al Comune dalla vendita delle aree di sua proprietà a Piazza d'Armi in più dei 5 milioni di lire di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502.

#### Art. 3.

È revocata la facoltà concessa al Comune di eseguire col contributo dello Stato le opere se-

guenti prevedute nella tabella A, allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, modificata col Regio decreto 16 febbraio 1913 e col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1917:

a) prosecuzione del corso Vittorio Emanuele (n. 4 della tabella A);

b) prosecuzione della via Milano fino a via Cavour (n. 6 della tabella);

c) completamento della via Arenula (n. 7 della tabella);

d) accessi al Ponte Umberto I (n. 10 della tabella);

e) sistemazione del quartiere dell'Oca (numero 13 della tabella);

f) nuovi ponti sul Tevere (n. 14 della tabella);

g) sistemazione stradale del quartiere Tiburtino (art. 1, n. 2, del Regio decreto 16 febbraio 1913);

h) apertura e sistemazione di strade di accesso ai mercati generali (art. 1°, lettera b) del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 729).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata » (N. 591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923 n. 431 che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse alla industria privata.

ALLEGATO.

*Decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il limite massimo della sovvenzione chilometrica governativa, per le ferrovie in regime di concessione alla industria privata, stabilito in lire 15,000 per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) e in lire 35,000 per l'armamento, completamento ed esercizio, è portato, per ciascuna delle quote anzidette, a lire 25,000, salvo al Governo la facoltà di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, di procedere periodicamente alla revisione del limite massimo per il secondo gruppo, in base alle reali condizioni del mercato.

Sulla quota di sovvenzione afferente uno dei due gruppi di opere potrà essere riversata, entro il limite di capienza, la parte di annualità relativa al costo preventivato per l'altro gruppo, la quale ecceda il limite massimo della rispettiva quota di sovvenzione.

Le due quote di sovvenzione potranno essere corrisposte durante la costruzione secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento, riservata sempre una parte a garanzia dell'esercizio, parte che non potrà mai essere inferiore a un decimo della sovvenzione complessiva e che avrà decorrenza dalla data di apertura della linea all'esercizio.

Su domanda degli interessati potrà essere consentito l'abbinamento delle due quote di sovvenzione, ove si tratti di linee di percorso non superiore a dieci chilometri, la cui costruzione sia prevista per un periodo non superiore a diciotto mesi, salva però all'Amministrazione la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revisione dei prezzi durante la costruzione medesima e di farne scontare la eventuale differenza sui futuri certificati di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

I termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 23 gennaio 1921, n. 56, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura delle linee all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1924 e al 30 giugno 1929.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

## Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata in costruzione al maggio-giugno 1923

(escluse quelle concesse in base a leggi speciali)

DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	CONCESSIONARIA
Arezzo-Sinalunga . . . . .	km. 40 + 059	Soc. La Ferroviaria Italiana
Genova-Casella . . . . .	km. 22 + 745	Soc. Anon. Ferr. Elettriche Liguri
(*) Roma-Civitacastellana-Viterbo	km. 101 + 040	Soc. Ferrovie Roma Nord
Siliqua-Calasetta . . . . .	km. 110 + 902	Soc. per le Ferrovie Meridionali Sarde
S. Giovanni Bianco - Piazza Brembana	km. 10 + 528	Deputazione Provinciale di Bergamo
Intra-Premeno . . . . .	km. 13 + 292	Soc. per la ferrovia Intra-Premeno
Domedossola-Confini Svizzeri	km. 32 + 050	Soc. Subalpina per imprese ferroviarie
Soresina-Sesto Cremona. . .	km. 23 + 381	Soc. Nazionale Ferrovie e Tramvie
(*) Modena-Lama di Mocogno	km. 60 + 187	Soc. Anonima Elettrovie Emiliane
Siena-Monteantico . . . . .	km. 55 + 300	Soc. per Imprese Ferroviario e LL. PP.
Spoletto-Norcia Piediripa . .	km. 55 + 903	Soc. Subalpina per Imprese Ferr. e LL. PP.
Pracchie-S. Marcello Pistoiese	km. 15 + 103	Soc. Anonima Ferrovie Alto Pistoiese
Siracusa-Ragusa-Vizzini . .	km. 106 + 305	Soc. An. Ferrovie Second. della Sicilia
(*) Sangritana . . . . .	km. 148 + 184	Soc. Adriatico Appennino
(*) Francavilla-Locorotondo .	km. 44 + 140	Soc. Anonima Ferrovie Salentine
Bribano-Agordo. . . . .	km. 28 + 423	Soc. Anonima Industriale e Ferroviarie
Mantova-Peschiera . . . . .	km. 37 + 361	Ammin. Prov. di Mantova e Verona
Piazzola-Carmignano . . . . .	km. 11 + 344	Soc. della ferrovia Padova-Piazzola

NB. — Le ferrovie segnate con asterisco (\*) hanno chiesto di beneficiare delle disposizioni dell'ultimo D. R. 6 febbraio 1923, n. 431.



PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori » (N. 590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461 recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, che autorizza il Governo a concedere l'esecuzione di opere di bonifica a società o imprenditori singoli, stabilendone le relative modalità;

2° decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461, recante norme per la concessione di opere di bonifica a società e privati.

ALLEGATI.

I. — Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

(Omissis).

Art. 1.

Il Governo potrà concedere la esecuzione di opere di bonifica anche a società od imprenditori che ne presentino regolare domanda, sempre che la esecuzione non venga chiesta in concessione dal Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione

di detta domanda nel foglio degli annunci legali della prefettura competente.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici secondo le norme in vigore per simili concessioni.

Rimanendo invariato il riparto della spesa, stabilito dalle vigenti leggi, le quote a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, saranno determinate invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione all'importo dei progetti esecutivi, aumentato di una percentuale non superiore al venti per cento per spese generali ed impreviste, e saranno pagate in annualità costanti non eccedenti il numero di 50, proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto dei successivi collaudi parziali e comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del 5 per cento.

Nel decreto di concessione saranno fissati il numero delle annualità, le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali.

Il decreto stabilirà pure la somma che dovrà essere versata dal concessionario nelle casse dello Stato a garanzia dell'adempimento dei patti convenuti.

Col decreto di concessione o con provvedimento successivo dovrà essere approvato il progetto di riparto della spesa fra gli enti e i proprietari interessati.

Art. 2.

La società o l'imprenditore che avrà ottenuto una concessione a norma dell'articolo precedente, sarà parificato ai consorzi di bonifica per gli effetti degli articoli 49, 55, 56 e 71 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico.

Art. 3.

Prima che siano intraprese le opere date in concessione, dovrà essere accertato il valore e il reddito dei terreni compresi nel perimetro. All'accertamento sarà provveduto inappellabilmente da un collegio di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici con funzione di presidente, uno dalla Deputazione provinciale della provincia in cui siano situati i

terreni o la maggior parte di essi, e l'altro dal presidente della Corte d'appello avente giurisdizione nella provincia medesima.

#### Art. 4.

In rapporto al beneficio derivato ai terreni per effetto delle opere date in concessione, i proprietari saranno tenuti a corrispondere al concessionario, dalla data di ultimazione delle opere stesse, una quota supplementare di contributo, che verrà determinata caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, avuto riguardo al plusvalore conseguito dai terreni ed alla spesa effettiva sostenuta dal concessionario. Tale quota complessiva, da pagarsi nel numero di annualità che sarà stabilito dal Ministero predetto, non potrà superare il dieci per cento dell'importo del progetto preso a base della concessione.

Alla determinazione del plusvalore conseguito dai terreni, provvederà inappellabilmente un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, uno dal presidente della Corte d'appello avente giurisdizione nel territorio interessato, e l'altro dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere.

Il presidente della Corte di appello nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

#### Art. 5.

Compiuta la bonificazione idraulica di un determinato comprensorio classificato in prima categoria, saranno assegnati ai proprietari, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e della agricoltura, i termini per iniziare e compiere la bonificazione agraria.

Decorso il termine assegnato per l'inizio dell'opera il concessionario delle eseguite opere di bonifica idraulica potrà chiedere di sostituirsi ai proprietari, i quali avranno in tal caso facoltà di partecipare alla intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, o dovranno altrimenti cedere in fitto al concessionario i fondi stessi per tutto il tempo occorrente alla bonifica agricola.

In difetto di accordo sulla valutazione dei fondi o sulla misura della corrisposta, deciderà inappellabilmente un collegio di tre arbitri, no-

minati uno dal Ministero di agricoltura, con funzione di presidente, e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario. Il Ministero di agricoltura nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

Del maggior valore, che i terreni, così dati in fitto avranno acquistato per effetto della bonifica agricola e che sarà determinato col procedimento di cui al precedente articolo 4, dovrà ciascun proprietario rivalere il concessionario nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero di agricoltura.

#### Art. 6.

Al concessionario, che ottenga di provvedere alla bonificazione agricola ai sensi del precedente articolo, non compete la quota supplementare di contributo di cui all'articolo 4.

#### Art. 7.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata senza limite di valore al concessionario della bonifica gli immobili di sua pertinenza inclusi nel perimetro.

Alla determinazione del prezzo di vendita sarà provveduto a norma del precedente articolo 3.

#### Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Decreto 23 marzo 1919, n. 461.*

(*Omissis*).

#### Art. 1.

Le società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima della bonifica;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel foglio degli annunci.

#### Art. 2.

Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo il ministero dei lavori pubblici, o il magistrato alle acque per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide sull'ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

All'esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 86.

#### Art. 3.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purchè corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini dal 1° comma del precedente articolo, il ministro, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica, della miglior rispondenza delle opere proposte dall'uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici, nonché del maggior affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità

tecnica e finanziaria del richiedente, sia dall'attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

#### Art. 4.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il Consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa se non dopo trascorso il termine di tre mesi entro il quale può dal Consorzio stesso essere esercitato il diritto di prelazione di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256. Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda a sensi del precedente articolo 1.

#### Art. 5.

Salva l'eventuale attribuzione della quota supplementare di concorso, di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, i contributi dei proprietari, come quelli dello Stato e degli enti locali, sono fissati sulla base della spesa prevista nel progetto esecutivo approvato, aumentata della percentuale di legge, e sono invariabili qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera concessa.

#### Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

#### Art. 7.

Il personale tecnico adibito dal concessionario alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del Genio civile o innanzi al sindaco del comune ove il personale risiede.

## Art. 8.

A partire dal 1° gennaio successivo all'approvazione del collaudo finale delle opere concesse, la manutenzione delle opere eseguite è assunta dal Consorzio di manutenzione o dallo Stato qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 23 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

## Art. 9.

Le stime di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono redatte sulla base di perizie precedenti o di recenti contratti di compravendita o di affitto riguardanti i fondi compresi nel perimetro od altri fondi ritenuti in condizioni analoghe, ovvero, per quanto riguarda i terreni, mediante stime campionarie da applicarsi a tutti quelli in consimili condizioni fisiche o di fertilità. In mancanza di dati attendibili, si fa ricorso a criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di immobili. Nella determinazione della plusvalenza conseguita per effetto della bonifica non si tien conto del valore dei miglioramenti compiuti dai proprietari od affittuari successivamente alla prima stima e comunque delle variazioni nel valore dei fondi dipendenti da cause estranee alla bonifica.

Le prime stime tengono luogo della determinazione del valore iniziale delle terre da bonificare, richiesta dall'articolo 33 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

## Art. 10.

Le opere da eseguire per la bonifica agraria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono determinate da apposito commissario nominato a norma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597.

La proposta di bonificamento agrario presentata dal commissario tien luogo di quella prescritta dall'articolo 33 della legge 13 luglio 1911 n. 774, e viene pubblicata secondo le modalità e i termini che sono stabiliti dal ministero dei lavori pubblici il quale anticipa la spesa delle pubblicazioni.

Sui reclami e controproposte presentate in tempo utile dagli interessati decide definitivamente il ministero d'agricoltura.

## Art. 11.

Il decreto che assegna i termini per l'esecuzione della bonifica agraria, a norma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, è notificato ai vari proprietari interessati iscritti nei ruoli catastali o, in difetto, in quelli dell'imposta fondiaria.

Il concessionario delle opere di bonifica idraulica potrà essere autorizzato a sostituirsi anche ai proprietari, i quali, pur avendo iniziate le opere di bonificamento agrario, le conducano in modo da far ritenere che non possano compierle in tempo utile.

## Art. 12.

Quando i terreni soggetti a bonifica agraria siano ceduti in fitto al concessionario delle opere di bonifica ai sensi del 2° comma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, i contratti di affitto preesistenti cessano di diritto con lo spirare dell'annata agraria in corso od anche prima se venga a scadere il termine per il quale l'affitto fu convenuto.

## Art. 13.

Quando i proprietari degli immobili soggetti a bonifica agraria intendano partecipare all'intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, l'assuntore della bonifica, se è una persona singola, ha diritto di stabilire se la nuova società debba essere a nome collettivo o in accomandita.

Se invece è una società, il proprietario vi partecipa come nuovo socio ed è soggetto alla disposizione dell'articolo 78 del Codice di commercio.

Trattandosi di società in accomandita il proprietario vi entra come socio accomandante.

## Art. 14.

Il collegio arbitrale, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, è composto di tre membri, nominati uno dal ministero per l'agricol-

tura e gli altri due rispettivamente dal concessionario della bonifica o dal consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica.

Tanto per tale collegio quanto per gli altri previsti dall'articolo 4 e dal penultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto luogotenenziale, il presidente della Corte d'appello nomina l'arbitro in rappresentanza dei proprietari quando non esista il consorzio di manutenzione, ovvero quando i proprietari stessi non si accordino sulla scelta di un unico arbitro.

Della costituzione dei collegi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 viene data notizia al pubblico a cura del presidente dei collegi stessi e con un manifesto da inserirsi nel foglio degli annunci legali e in uno almeno dei giornali della provincia, fissando un termine entro il quale ciascun proprietario di fondi compresi nel perimetro può presentare le sue osservazioni.

Gli accertamenti dei collegi non sono vincolati da formalità di procedura.

#### Art. 15.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed imprenditori, di cui alla presente legge, tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

#### Art. 16.

Alle concessioni di opere idrauliche o idraulico-forestali di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto stesso.

Alla concessione di dette opere a Società o singoli imprenditori sono pure estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 nonchè quelle dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

#### Art. 17.

La somma da pagarsi annualmente per contributo dello Stato nella spesa delle bonifiche

date in concessione ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sarà stanziata in unico capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, nella misura che, secondo il bisogno, verrà determinata, in sede di bilancio, per ciascun esercizio finanziario.

#### Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche » (N. 571-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche ».

Invito l'onorevole ministro Guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 571-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Chiunque, in esami o concorsi prescritti o richiesti dall'Autorità per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ed, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'Ufficio centrale ha proposto per l'articolo 1 un diverso testo, poichè ritiene che « amministrazioni od autorità pubbliche » sia inesatto o almeno pleonastico. E sta bene: il sostantivo autorità non abbisogna dell'aggettivo pubblica; ma le parole « amministrazioni pubbliche » debbono, a mio avviso, essere aggiunte ad autorità e non a proposito si sopprimerebbero. Insomma si può correttamente adattare la dizione: « amministrazioni pubbliche o autorità ». Mi sembra così che il concetto sia più esattamente e completamente reso. Domando all'Ufficio centrale se è di questo parere. Insomma, secondo me, sarebbe meglio dire « amministrazioni pubbliche o autorità » perchè « amministrazioni pubbliche » completa il concetto e aggiunge un elemento necessario.

STOPPATO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. All'Ufficio centrale era parso come spiegai nella relazione un'inutile aggiunta il predicato di « pubbliche », e del resto le nostre leggi quando parlano di autorità non aggiungono il termine « pubbliche ». Per conto mio, però non ho difficoltà ad accettare questa proposta.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono d'accordo nel ritenere che « pubbliche » sia un'aggiunta inutile ad auto-

rità: Mi sembra - come ho detto - che si possa adottare un testo concepito così: « amministrazioni pubbliche o autorità ». Il testo dell'emendamento potrebbe essere il seguente: « chiunque in esami o concorsi prescritti o richiesti da amministrazioni pubbliche o autorità... »

COCCHIA. Autorità e pubbliche amministrazioni.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perfettamente: autorità e pubbliche amministrazioni!

PRESIDENTE. Allora essendo tutti d'accordo, si dirà: « autorità e pubbliche amministrazioni ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Un'altra osservazione è questa: il testo ministeriale aveva proposto una pena della reclusione da tre mesi ad un anno. Si è creduto diminuire questa pena e la si è ridotta alla reclusione fino a sei mesi, così la reclusione può ridursi al minimo insignificante di tre giorni.

Il fatto ipotizzato è di un'assoluta gravità e ha assunto una allarmante estensione in questi ultimi tempi. Dal Ministero della pubblica istruzione mi è stato segnalato che andava diffondendosi sempre più; si sono instaurate delle vere agenzie per la confezione di tesi di laurea da essere presentate ad esami universitari. Anche i giornali sono pieni di questi annunci da Milano a Roma e da Roma a Napoli.

Ora se si può conquistare la laurea con il rischio di tre giorni di reclusione e con la non iscrizione della condanna sul certificato penale, l'affare a taluni può apparire vantaggioso. Con la pena da me proposta l'affare diviene un po' più rischioso: quindi prego il Senato di portare la sua attenzione sulla proposta della pena così come è nel mio progetto.

STOPPATO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. In massima io, fatto certo dai miei studi e dalla mia esperienza, dichiaro che non ho fiducia nell'efficacia della gravità delle pene. La pena non può essere che un motivo opposto all'azione di colui che voglia violare la legge; le pene gravi portano con sè renitenza nell'applicarle, specialmente nel nostro Paese: e in secondo luogo la pena preveduta dall'articolo uno di questo disegno di legge, come da noi proposta, corrisponde-

rebbe ad una pena applicabile, in casi perfettamente analoghi preveduta dal Codice penale. Per esempio, nell'art. 292 del Codice penale, chi attribuisce a sè come proprio, davanti un'Autorità un atto che non gli appartiene è punito con la reclusione fino a sei mesi. Egualmente è punita la contraffazione di un attestato o certificato pubblico con la reclusione fino a sei mesi. La condanna condizionale è un buon istituto del quale io deploro l'abuso, non da oggi, fatto dalla magistratura italiana. L'abuso delle condanne condizionali è una ragione di più per non accentuare la gravità delle pene, perchè non vengano in realtà applicate.

A noi parve che si dovesse tener presente quali siano presumibilmente coloro che possono commettere questo reato, e tenere conto delle condizioni e qualità di queste persone, le quali sono di una tale qualità e di tali condizioni che una pena, apparentemente lieve, o di tre mesi o di venti o quindici od anche di tre giorni che sia, ci sembra più che sufficiente. Se il giudice vorrà applicare il minimo lo farà, ma a me non pare troppo indulgente la proposta dell'Ufficio centrale. Perciò manterrei la nostra proposta.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei appoggiare la proposta del nostro Ufficio centrale.

L'osservazione fatta dall'onorevole ministro è certamente grave, perchè chi ha così poco senso morale da presentare come proprio un lavoro altrui, certamente potrebbe pensare di avere un giuoco abbastanza favorevole se rischiasse solo tre giorni di reclusione per ottenere una laurea. Ma il reo perderebbe anche la laurea per l'ultimo articolo di questo progetto di legge, secondo il quale i titoli che si siano conquistati con questo modo fraudolento si perdono. Il giuoco non è dunque di una laurea da una parte e di tre giorni di reclusione dall'altra. Alla pena anche mite, si aggiunge la perdita del titolo mal conquistato. Io credo pertanto che la pena mite sia conveniente, perchè effettivamente l'esperienza di noi tutti, che viviamo nella pratica giuridica, è questa: che la pena che non sia mite induce il giudice ad essere mite lui, lasciando passare impunito qualche caso pel quale sarebbe meno indulgente se si trattasse di una pena non troppo forte.

Per questa considerazione pregherei l'onorevole ministro di voler accettare la proposta dell'Ufficio Centrale.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Io confesso di essere partigiano di una pena notevolmente più grave di quella che è proposta dall'Ufficio centrale, perchè la cosa in sè stessa è gravissima, anche nei rapporti famigliari e in relazione alla condizione di famiglia, nonchè per l'età a cui lo studente universitario è pervenuto; onde ne deriva la presunzione di uno stato morale deficientissimo, che accompagnerà il giovane in tutti i rapporti della vita successivi ai corsi di studi. Tutto ciò è repugnante: chiunque di noi abbia qualche volta letto annunci sui giornali concepiti presso a poco in questi termini: si rende noto al pubblico che in via tale può trovarsi un agevole modo di conseguire un titolo (il quale, giova qui aggiungere, modifica lo stato del cittadino, tanto, quanto lo modificherebbe un atto di nascita falso) venga pure in questo ufficio e ci intenderemo sulle condizioni; chiunque abbia ciò letto avrà anche misurato il grado d'immoralità espresso dall'avviso stesso.

Io mi spingo a credere che al di là dei confini d'Italia può non fare buona impressione una simile pubblicità, ed essa al certo va repressa severamente. Si potrebbe trovare un equivalente, un succedaneo, all'aggravamento della pena restrittiva della libertà personale; per esempio nell'interdizione di presentarsi per due o tre anni agli esami di laurea, costituendo così una incapacità temporanea a conseguire quel titolo, e, se ciò si preferisse, possiamo essere d'accordo che possa, come penalità immediata, bastare una reclusione ristretta a tre giorni, giacchè l'altra penalità (sospensione dalle prove di laurea) in verità costituirebbe sanzione di tale effetto da agire molte volte anche con efficacia preventiva; e mi pare che sarebbe cotesto un modo indiretto di aggravamento della pena, che potrebbe concordare i nostri pensieri.

In ogni modo dichiaro che io mi associerò alla proposta di pena più grave.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il relatore dell'Ufficio centrale onorevole Stoppato osserva che innanzi tutto vi è il pericolo che i magistrati sieno restii ad applicare pene gravi: questo può esser vero, in massima: ma soltanto quando le pene siano eccessive. Ora la pena proposta non è tale da impressionare. Il minimo è di tre mesi: quindi possibilità di concessione di tutte le indulgenze, possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, possibilità della non iscrizione della condanna nel certificato penale. Non è insomma il rigore eccessivo che possa rendere esitante il giudice! Nel caso contemplato nell'art. 1 del nostro disegno di legge, si tratta di fatto grave e di pena non gravissima.

Altro motivo di opposizione alla pena da me proposta sarebbe questo: vi è l'art. 292 del Codice penale il quale contempla un fatto simile (non identico). Tanto è vero che non è identico, che prima di questa legge, sino ad oggi, si è tentato, dalla giurisprudenza, di reprimere il fatto di chi presentava come titolo di laurea lavoro non suo; ma si è finito col decidere la inapplicabilità dell'art. 292. Dunque identità no. E il fatto che forma oggetto della repressione proposta nel nostro disegno è specialmente grave per la gravità e la permanenza dell'effetto lesivo.

Chi conquista una laurea, o vince un concorso attribuisce a sè un vantaggio che lo segue per tutta la vita e accanto al vantaggio vi è un danno ingiustamente recato - permanente e grave. Ma, soggiunge il senatore Scialoja, vi è un'altra sanzione sufficiente all'intuori della pena restrittiva; chi è condannato, perde la laurea.

Non ci mancherebbe altro, osservo, io che la conservasse! Dunque è sufficientemente punito, si conclude. Non sono dello stesso avviso e poi la pena accanto ad un effetto repressivo deve averne uno di intimidazione.

Insisto dunque nelle mie proposte. L'abuso lamentato è grave, costante e diffuso.

STOPPATO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. Non vorrei essere creduto disposto ad eccessiva indulgenza, ma torno a ripetere che, quantunque io possa essere commosso dal sentimento dell'onorevole ministro, che crede ancora alla intimidazione effi-

cacemente prodotta dalle pene sui terzi il Codice penale in casi analoghi, e forse più gravi, commina la pena della reclusione fino a tre mesi, che è una pena grave, purchè sia convenientemente applicata dal magistrato; il torto non sarebbe della legge, potrebbe essere dei magistrati se non applicassero correttamente le sue disposizioni. Trovo che l'articolo 292 del Codice penale se non è identico, (e siamo d'accordo e lo avevo detto) è corrispondente perfettamente all'articolo uno del disegno di legge, perchè reprime il fatto di chi attribuisca a se stesso falsamente un attestato o certificato. Si tratta di fatti corrispondenti in modo perfetto a quello che vogliamo reprimere, e non vedrei la ragione di aumentare il minimo e il massimo di pena che il legislatore ha fissato nel Codice penale per un fatto corrispondente; così il Codice penale punisce con pene fino a tre mesi chi falsifica attestati pubblici, che pure è fatto grave.

Perciò, mosso da considerazioni di carattere pratico, più che da teorie o da speranze astratte, o ideali, e tenuto conto della psicologia degli autori di questi fatti e della psicologia dei giudici, sostengo che l'Ufficio centrale non ha ecceduto per indulgenza nel proporre, di diminuire il minimo della pena indicata nel progetto del ministro dell'istruzione e di quello di giustizia, e insisto nel concetto che la proposta dell'Ufficio centrale possa essere benevolmente accolta dal Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti, poichè la discussione è stata aperta sul progetto dell'Ufficio centrale, la proposta del ministro guardasigilli ha valore di emendamento.

Il testo dell'Ufficio centrale dice: « Punito con la reclusione sino a 6 mesi ». L'emendamento proposto dal ministro guardasigilli dice: « punito con la reclusione da tre mesi a un anno ».

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un secondo emendamento. L'Ufficio centrale dice:

« La pena della reclusione non può essere inferiore a 3 mesi, qualora l'intento sia conseguito ».



Mentre l'onorevole ministro propone:

« La pena della reclusione non può essere inferiore a 6 mesi, qualora l'intento sia conseguito ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma dell'articolo stesso.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitudine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Per un semplice chiarimento.

Nell'art. 2, comma primo, si dice che « chiunque esegue o procura dissertazioni, ecc... è punito a norma dell'articolo stesso » e cioè dell'art. 1. Ma nell'art. 1 si contemplano due pene: l'una inferiore, l'altra, per quanto si sia conseguito l'intento, superiore. Ora a quale di questi due commi si riferisce l'art. 2? Io credo al primo. Ed allora in questo articolo si dovrebbe dire meglio « ...è punito a norma del primo comma dell'articolo stesso ». Così si toglie ogni dubbio.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nel capoverso dell'articolo 2 la pena che si è votata è quella dell'emendamento ministeriale?

PRESIDENTE. Sissignore, soltanto le multe sono abbandonate.

L'onorevole ministro accetta l'emendamento presentato a questo articolo dall'onorevole Del Giudice?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

STOPPATO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.

(Approvato).

#### Art. 4.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ed, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3, è punito, per il semplice fatto dell'offerta, con la reclusione fino a un mese.

Il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa, è punito con la multa da lire cento a duemila.

PRESIDENTE. Anche qui la redazione dell'Ufficio centrale si differenzia da quella del testo ministeriale.

L'onorevole ministro accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto la prima parte dell'articolo secondo, con l'emendamento dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale vuole aggiungere una ipotesi per il tipografo che dice: « il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa, è punito con la multa da lire 100 a 2000 ».

Propongo sia aggiunto per maggior chiarezza alle parole « il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa è punito » le altre: « quando non abbia concorso nei delitti contemplati nelle disposizioni precedenti ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta.

STOPPATO, *relatore*. La accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento proposto dall'onorevole ministro e

accettato dall'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 4 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Nei procedimenti relativi ai reati in questa legge indicati, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarato nella sentenza, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato.

Le regole di procedimento per la cancellazione in quanto siano applicabili sono quelle indicate nei capoversi secondo e seguenti dell'articolo 576 del Codice di procedura penale.

Le suindicate sentenze in ogni caso annullano i provvedimenti dei quali nella ipotesi di cui agli articoli 1 e 3 fosse stata ottenuta la emanazione o ne sospendono la esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».** (N. 622).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di questo disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 622).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di età, non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;

b) abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unità operanti.

(Approvato).

#### Art. 2.

I sottotenenti di complemento così nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia Austro-Ungarica » (N. 559).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia Austro-Ungarica ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di

equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia austro-ungarica.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396:*

*(Omissis).*

## Art. 1.

I diplomi per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti fino alla data dell'armistizio da persone che acquistano la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 70 a 82 del Trattato di S. Germano e dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, in un Istituto debitamente autorizzato del cessato Impero austriaco e se conseguiti in Istituti di altri Stati, confermati (nostrificati) dall'Austria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli Istituti del Regno.

## Art. 2.

L'equipollenza di cui all'articolo precedente è estesa ai diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario o farmacista conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo in Istituti autorizzati dall'Austria non più tardi rispettivamente del 31 dicembre 1924, 1923 e 1922, sempre che le dette persone siano iscritte regolarmente negli Istituti precitati non più tardi, per gli studi di medicina e veterinaria, dell'anno accademico 1918-919, per quelli di farmacia, dell'anno accademico 1920-921, nè abbiano successivamente frequentati Istituti del Regno.

## Art. 3.

I diplomi per l'esercizio della professione di levatrice conseguiti dopo la data dell'armistizio nelle scuole d'ostetricia per le nuove provincie, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle altre scuole d'ostetricia del Regno.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto le scuole d'ostetricia per le nuove

provincie del Regno dovranno essere riordinate in conformità del regolamento approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 808.

## Art. 4.

Ai soli effetti del libero esercizio della professione, esclusa pertanto l'ammissione ai pubblici uffici, salvi i maggiori diritti quesiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono equipollenti anche i sotto elencati diplomi professionali conseguiti fino alla data dell'armistizio dalle persone indicate nell'art. 1 in Istituti autorizzati dai paesi già appartenenti alla corona ungherese:

1° i diplomi di medico chirurgo e di levatrice rilasciati non dopo i termini previsti dalla ordinanza 30 agosto 1898, B. L. I., n. 150;

2° i diplomi di veterinario di cui al decreto 5 ottobre 1878, n. 14028, del cessato Ministero austriaco dell'interno;

3° i diplomi di farmacista rilasciati dalla Università di Zagabria.

Per i diplomi di farmacista conseguiti in altre Università dei paesi già appartenenti alla corona ungherese resta in vigore la limitazione di cui nel decreto 27 maggio 1909, n. 34809, ex 1908 del cessato Ministero austriaco dell'interno.

## Art. 5.

Le persone fornite di un diploma di veterinario equipollente ai sensi degli articoli precedenti, ma prive del titolo di dottore in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami di laurea in zootecnia di cui all'art. 69 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1891, n. 120.

## Art. 6.

I chirurghi autorizzati a esercitare la professione ai termini della legge 17 febbraio 1873 B. L. I. n. 25, che acquistano la cittadinanza italiana nei modi indicati dall'art. 1, possono continuare l'esercizio professionale limitatamente al territorio delle nuove provincie del Regno.

Essi non sono iscritti nell'albo dei medici chirurghi, ma sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica provinciale, a cui competono,

per gli esercenti contemplati nel presente articolo, le attribuzioni devolute ai Consigli di amministrazione degli Ordini dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e negli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del relativo regolamento, in quanto applicabili.

#### Art. 7.

Possono essere ammessi all'esercizio professionale, indipendentemente dall'acquisto della cittadinanza italiana i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che abbiano esercitato legalmente nelle nuove provincie del Regno una professione sanitaria da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

Essi devono all'uopo produrre entro il 30 giugno 1922 regolare domanda documentata al Ministero dell'interno, il quale provvederà con suo decreto sentita la competente autorità politica provinciale.

Il provvedimento del Ministero dell'interno tanto nel caso che conceda l'esercizio professionale, quanto nel caso in cui lo neghi, non è impugnabile nè in via giurisdizionale nè in via amministrativa, e può essere revocato in ogni tempo.

Il decreto del Ministero dell'interno, che revoca la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale, è anch'esso insuscettibile di gravami.

Sono esclusi dall'autorizzazione prevista nel presente articolo e ne decadono, ove l'abbiano conseguita, i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che eleggono per diritto di opzione una cittadinanza straniera.

#### Art. 8.

I medici-chirurghi, veterinari e farmacisti che abbiano conseguito l'autorizzazione all'esercizio professionale di cui al precedente articolo, possono essere iscritti soltanto nell'albo dell'Ordine nella cui giurisdizione rientra il Comune, nel quale esercitano la loro professione all'atto della pubblicazione del presente decreto, ed in deroga degli articoli 3 e 4 della legge 10 lu-

glio 1910, n. 455, e agli articoli 9 e 10 del relativo regolamento, s'intendono autorizzati all'esercizio professionale, limitatamente alla circoscrizione dell'albo stesso.

Le levatrici che abbiano analoga autorizzazione, possono esercitare la loro professione limitatamente alla circoscrizione politica provinciale, entro cui esercitavano la professione stessa, all'atto della pubblicazione del presente decreto.

I sanitari di cui al 1° comma del presente articolo, iscritti negli albi professionali, non sono eleggibili nei Consigli amministrativi degli Ordini nè alla carica di rappresentante degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità.

#### Art. 9.

Le persone che dichiararono di eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione o presentano domande per acquistare la stessa ai termini del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, possono continuare ad esercitare le professioni indicate negli articoli precedenti fino a tanto che non sia avvenuta la decisione definitiva sulla dichiarazione o domanda predetta.

Le persone che si trovano nelle condizioni volute per chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto possono continuare l'esercizio professionale fino al 30 giugno 1922, e, quando abbiano presentata la relativa richiesta, fino alla decisione del Ministero dell'interno sulla stessa.

#### Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1923

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in Legge il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 624.*

(*Omissis*).

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra che intendano frequentare le scuole medie e magistrali.

#### Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire 100.000 annue.

#### Art. 3.

I posti saranno conferiti dal Ministero dell'Istruzione pubblica che bandirà apposito concorso entro il 30 giugno 1923.

#### Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio della discussione di disegni di legge.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Mi permetto di pregare il Senato di voler rinviare la discussione dei disegni di legge iscritti ai numeri 9 e 10 dell'ordine del giorno e che riguardano i poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato. E ciò in relazione alla eventualità di trovare una nuova redazione delle disposizioni di questi disegni di legge, in rapporto agli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro dell'economia nazionale propone che sia rinviata la discussione dei disegni di legge inseriti ai numeri 9 e 10 dell'ordine del giorno.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto degli otto disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di fare l'appello nominale per questa votazione.

DE NOVELLIS, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Vice Presidente CEFALY.

Per l'interpellanza del senatore Vitelli.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Avevo pregato l'altro giorno il nostro Presidente di interrogare l'on. Presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della pubblica istruzione se e quando vorranno rispondere alla interpellanza da me presentata.

Finora non ho ricevuto nessuna risposta e, in verità, desidererei di averla.

PRESIDENTE. Presentemente l'onorevole ministro della pubblica istruzione è assente, ma trovo giusto e legittimo il desiderio dell'onorevole Vitelli e però prego l'onorevole ministro dell'economia nazionale di interessarsi presso i suoi colleghi, e far sapere al Senato, nella seduta di lunedì, quando il Governo intenderà rispondere all'interpellanza dell'on. Vitelli.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. L'altro giorno non abbiamo mancato di comunicare al collega dell'istruzione la domanda del senatore Vitelli, e mi risulta che oggi l'onorevole ministro dell'istruzione deve aver dato una risposta al Presidente Tittoni; così certamente l'on. Vitelli lunedì potrà avere la desiderata risposta.

VITELLI. Ringrazio.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Ronazzi, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Castiglioni Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimienti, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna, Corbino.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ferraris Carlo, Fracassi, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Gentile, Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Grandi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Libertini.

Malaspina, Malvezzi, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Nava.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantaleoni, Pantano, Passerini Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Perla, Persico, Pestalozza, Piucherle, Pironti, Pitacco, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rattone, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sormani, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tecchio, Tivaroni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Venosta, Viganò, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di

trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (N. 559);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra (N. 610);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

#### Annunzio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda opportuno richiamare l'attenzione dei funzionari di antichità e belle arti affinché, con l'aiuto di speciali incaricati competenti, estendano la tutela e la sorveglianza già contemplata nella vigente legge sulle antichità e belle arti anche alla raccolta del patrimonio storico-scientifico.

Pellerano.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) di un membro del Comitato talassografico;

c) di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) di un membro del Consiglio d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma;

e) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

f) di tre commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega il Governo della facoltà di arretrare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni

al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619);

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici (N. 197).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R Documenti).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1923 (ore 18).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.